



# REGIONE PUGLIA

Deliberazione della Giunta Regionale

N. **630** del 05/04/2011 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: AEC/DEL/2011/00011

**OGGETTO:** Legge Regionale 25 febbraio 2005, n. 6 . Rinnovo convenzione tra la Regione Puglia e l'Unione delle Camere di Commercio di Puglia (Unioncamere). Approvazione schema.

L'anno 2011 addì 05 del mese di Aprile, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

Sono presenti:		Sono assenti:	
Presidente	Nichi Vendola	Assessore	Nicola Fratoianni
V.Presidente	Loredana Capone		
Assessore	Fabiano Amati		
Assessore	Angela Barbanente		
Assessore	Maria Campese		
Assessore	Ida Maria Dentamaro		
Assessore	Tommaso Fiore		
Assessore	Elena Gentile		
Assessore	Silvia Godelli		
Assessore	Guglielmo Minervini		
Assessore	Lorenzo Nicastro		
Assessore	Michele Pelillo		
Assessore	Alba Sasso		
Assessore	Dario Stefano		

Assiste alla seduta il Dott. Romano Donno, Segretario redigente.



L'Assessore allo Sviluppo Economico, avv. Loredana Capone, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio competente e confermata dal Dirigente del Servizio Attività Economiche e Consumatori, riferisce quanto segue:

La L.R. 25.02.2005 n. 6 detta le norme per la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni provinciali per l'Artigianato;

Con delibera di Giunta Regionale n. 1405 del 08.06.2010 veniva approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e l'Unione Regionale delle Camere di Commercio di Puglia (Unioncamere), sottoscritto in data 22.6.2010, al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni e compiti attribuiti alle Commissioni provinciali per l'Artigianato;

Considerato che l'art. 3 punto 1 della predetta convenzione prevede per la stessa la durata di anni uno;

Considerato che non sono intervenute modifiche alla convenzione citata;

In ragione di quanto sopra, si propone di rinnovare per l'anno 2011 lo schema di Convenzione allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante.


COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 S.M.I.

Il presente provvedimento la cui spesa presuntiva di € 1.300.000,00 trova copertura finanziaria a carico del Bilancio Regionale con le disponibilità previste dal capitolo 213010 del Bilancio 2011: " Spese per la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni Provinciali e Regionale per l'Artigianato" ivi comprese quelle relative ai rapporti con le CC.I.AA. (legge 8 agosto 1985 n. 443 e legge regionale 25 febbraio 2005, n. 6).

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 4, lettera K) della L.R. n. 7/97.

## LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al ramo;  
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dell'Ufficio competente e del Dirigente del Servizio Attività Economiche e Consumatori, che ne attestano la conformità alla vigente legislazione;  
A voti unanimi espressi nei modi di legge,



DELIBERA

- ❖ di prendere atto e fare propria la proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico;
- ❖ di approvare l'allegato schema di Convenzione, parte integrante della presente deliberazione e di autorizzare l'Assessore allo Sviluppo Economico alla sottoscrizione della stessa.
- ❖ di autorizzare il Dirigente del Servizio Attività economiche e Consumatori a predisporre tutti gli atti consequenziali, per il tramite il Dirigente dell'Ufficio Attività artigianali, all'attuazione della convenzione in parola.

**IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA**  
Dott. Romano Donno

**IL PRESIDENTE**  
Dott. Nichi Vendola

*I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio a loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie*

*Il Funzionario Istruttore*

**Grazia Mastroilli**

*Il Dirigente del Servizio Attività Economiche e Consumatori*

**Pietro Trabace**

*Il sottoscritto Direttore di area non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di deliberazione osservazioni ai sensi dell'art. 16, comma 2, DPGR n. 161/2008*

*Il Direttore dell' Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione: Davide Pellegrino*

**L'Assessore proponente**  
**Avv. Loredana Capone**

REGIONE PUGLIA  
SERVIZIO RAGIONERIA  
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  
(Art. 79, comma 5, L.R. 28/2001)



IL RESPONSABILE  
ALTA PROF.TA'  
(P.I. GIACOMO PIETROFORTE)

Si esprime: **PARERE POSITIVO**  
sulla presente proposta di deliberazione  
sottoposta all'esame della Giunta Regionale.

Bari, 18.30.11  
IL DIRIGENTE  
- Dr.ssa Caterina Maria ANGIOLILLO -

Il Presente provvedimento è esecutivo  
Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno



**REGIONE PUGLIA**  
**Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione**  
*Servizio Attività Economiche Consumatori*

**CONVENZIONE TRA REGIONE PUGLIA E UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DI PUGLIA**

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Bari, presso  
la sede della Regione Puglia Assessorato Sviluppo Economico con la presente scrittura da valere a tutti  
gli effetti di legge

TRA

REGIONE PUGLIA in persona del Vice Presidente della Giunta regionale, Assessore allo Sviluppo Economico Avv. Loredana Capone;

E

UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLA PUGLIA, in persona del suo Presidente pro-tempore, giuste deleghe rese nelle forme di legge dai Presidenti delle Camere di Commercio pugliesi;

VISTI

gli artt. 63 e 64 del D.P.R. 24/07/1977 n. 616, ai sensi dei quali sono state trasferite alle Regioni le funzioni amministrative relative al settore dell'artigianato, comprese quelle relative alla tenuta dell'Albo delle imprese artigiane;

il punto 10 della Tabella A) allegata al citato D.P.R. n. 616/1977 che include tra gli Uffici trasferiti alle Regioni quelli delle Commissioni Provinciali e Regionali per l'Artigianato;

la Legge 08/08/1985 n. 443 ed in particolare gli artt. 5-7-13;

l'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. degli Enti Locali;

la Legge Regionale 25/02/2005 n. 6 recante "Norme per la costituzione e il funzionamento delle Commissioni provinciali e regionali per l'artigianato e l'istituzione dell'Albo provinciale delle imprese artigiane", con particolare riguardo all'art. 2 (che prevede l'istituzione in ogni capoluogo di provincia della Commissione Provinciale per l'Artigianato e che la stessa può



avere sede presso la relativa Camera di Commercio), all'art. 4 (il quale stabilisce che l'organizzazione e il funzionamento degli Uffici delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato è disposta con apposito provvedimento della Giunta Regionale), all'art. 11 (che affida alla Giunta Regionale e per essa all'Assessorato Sviluppo Economico – Servizio Attività Economiche e Consumatori le funzioni di vigilanza, indirizzo e coordinamento delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato), e all'art. 18 (che dispone che i diritti di segreteria, versati dall'utenza artigiana per ogni atto di pertinenza del relativo Albo, spettano alla Regione e saranno introitati sull'apposito capitolo del Bilancio regionale);

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1426 del 04/10/2005, che ha istituito le Posizioni Organizzative delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato nell'ambito dell'assetto organizzativo e funzionale dell'Assessorato Sviluppo Economico - Servizio Attività Economiche e Consumatori.

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1405 del 08/06/2010, che ha disposto l'approvazione dello schema di Convenzione per l'anno 2010, disciplinando l'organizzazione, la sede ed il funzionamento degli Uffici delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato;

SI CONVIENE SI STIPULA E QUANTO SEGUE

### **Articolo 1**

#### **(Programmazione degli interventi promozionali e dei servizi reali alle imprese)**

1. Nel precipuo interesse delle Istituzioni e delle imprese del Settore artigiano, la Regione e Unioncamere Puglia si impegnano a sostenere e promuovere lo sviluppo dell'artigianato, anche in un'ottica di assistenza alle attività produttive, attraverso una adeguata organizzazione delle strutture preposte alla gestione degli adempimenti amministrativi riguardanti il settore e la realizzazione di specifici interventi volti alla promozione economica del settore stesso.
2. Per la realizzazione degli obiettivi predetti, la Regione e Unioncamere Puglia convengono sulla necessità che gli interventi promozionali, da attuarsi a livello regionale e locale a sostegno dell'artigianato, siano formulati in coerenza con gli indirizzi e le priorità determinati dagli atti di programmazione della Regione, e che gli stessi siano realizzati avvalendosi anche delle strutture operative del sistema camerale, in collaborazione con le Associazioni regionali di categoria delle imprese artigiane, le Commissioni provinciali e la Commissione regionale per l'Artigianato.



**Articolo 2**  
**(Oggetto della Convenzione)**

1. La presente Convenzione disciplina lo svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, anche con riferimento a quanto previsto dal precedente articolo. In particolar modo la Convenzione disciplina la gestione degli Albi Provinciali delle Imprese Artigiane e delle separate sezioni degli stessi per i consorzi e le società consortili artigiane, relativamente all'iscrizione, modifica, cancellazione e rilascio delle certificazioni richieste dall'utenza artigiana, nonché la revisione periodica degli Albi stessi.
2. La proprietà delle informazioni contenute negli Albi provinciali delle Imprese Artigiane è della Regione, che può richiederne in qualsiasi momento ed in tempo reale, la disponibilità e l'uso.
3. E' vietata la riproduzione, l'utilizzazione, la divulgazione e la cessione a terzi, dei dati in essi contenuti, senza la preventiva autorizzazione della Regione, salvo i casi previsti dall'art. 1 del D.L. 23/12/1977, convertito con Legge n. 49 del 27/02/1978 e s.m.i.

**Articolo 3**  
**(Durata della Convenzione)**

1. La presente Convenzione ha la durata di anni uno, a decorrere dal 1° gennaio 2011 fino al 31.12.2011.
2. Eventuali modifiche ed integrazioni alle condizioni, stabilite dalla presente Convenzione saranno concordate in forma scritta tra le parti nel rispetto dei principi fissati dalla normativa vigente.

**Articolo 4**  
**(Sede delle Commissioni Provinciali dell'Artigianato)**

1. Gli Albi provinciali dell'artigianato, e relative sezioni separate, sono istituiti in ogni provincia della Regione.
2. Le Commissioni Provinciali per l'Artigianato (di seguito denominate CC.PP.A.), istituite in ogni capoluogo di provincia, hanno sede presso ciascuna Camera di Commercio territorialmente competente.

**Articolo 5**  
**(Obblighi di Unioncamere Puglia)**

1. Ai fini del funzionamento delle CC.PP.A. operanti presso gli Enti camerali pugliesi, Unioncamere Puglia si impegna a garantire che, ciascuna delle Camere di Commercio associate assicuri:
  - a) la messa a disposizione di locali idonei alle esigenze operative e funzionali della C.P.A. tra cui la sala delle riunioni. Tali locali, oltre ad essere conformi alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro ed assicurare una corretta fruibilità per l'utenza, dovranno essere adeguatamente arredati per garantire la necessaria funzionalità della C.P.A. e la operatività dei relativi Uffici di Segreteria in rapporto alle unità di personale assegnato. Le planimetrie di detti locali e l'elenco dei beni mobili debitamente inventariati verranno trasmessi da ciascuna Camera di Commercio ad Unioncamere Puglia che ne curerà l'inoltro alla Regione;



- b) l'apposizione, all'ingresso dei suddetti locali e dove necessario, di adeguata segnaletica riportante la dicitura "Regione Puglia - Assessorato Sviluppo Economico - Servizio Attività Economiche e Consumatori, - Rete Punto Impresa e SPRINT ", la stessa indicazione, per l'individuazione degli Uffici della C.P.A., dovrà essere apposta anche all'ingresso della sede camerale, dove non ostino impedimenti di legge;
  - c) la dotazione degli Uffici della C.P.A. del necessario materiale di cancelleria, delle linee telefoniche, di fax, fotocopiatrici ecc., previa specifica e preventiva richiesta autorizzata dal Segretario della C.P.A.;
  - d) la fornitura della necessaria strumentazione informatica, di livello tecnologico non inferiore a quanto in uso presso il Registro delle Imprese, il cui numero dovrà essere preventivamente richiesto dal Presidente e dal Segretario della C.P.A. e successivamente comunicato alla Regione;
  - e) lo sviluppo di modalità di pagamento elettronico dei diritti di segreteria, nell'ambito dell'implementazione delle procedure di pagamento disposte per i propri servizi;
  - f) l'utilizzo dei servizi generali quali il servizio postale, il riscaldamento, l'illuminazione, la fotocopiazione e la pulizia dei locali;
  - g) la dotazione del personale, formalmente indicato dal Segretario della C.P.A., delle "Password" abilitative all'accesso nel sistema informatico camerale InfoCamere per l'espletamento di tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge in materia di tenuta dell'Albo Imprese Artigiane;
  - h) il necessario aggiornamento del personale assegnato agli Uffici della C.P.A. su nuove procedure di informatizzazione dei dati e dei procedimenti di pertinenza dell'Albo, nonché una puntuale assistenza tecnica Infocamere;
  - i) il rispetto del principio della pari dignità lavorativa tra il personale camerale ed il personale assegnato agli Uffici della C.P.A.;
  - j) il versamento, in un'unica soluzione, di quanto introitato ai sensi dell'art. 18 della L.R.n. 6/2005, con le modalità richiamate nel successivo art. 8, comma 4.
2. Unioncamere Puglia si impegna, altresì, a fornire alla Regione - Servizio Attività Economiche e Consumatori la connessione in rete a n. 2 (due) postazioni informatiche necessarie a garantire l'accesso diretto ed in tempo reale alle banche dati del sistema camerale, limitatamente alla ricerca anagrafica nazionale e stampa ad uso interno di visure ordinarie e previdenziali, nonché per ogni riscontro ed analisi riferita alla consistenza e consultazione degli Albi provinciali delle imprese artigiane.
3. L'orario di apertura e chiusura dei servizi di segreteria è disposto dal Presidente della C.P.A. in accordo con il Segretario Generale della Camera di Commercio e con il Dirigente del Settore Registro delle Imprese, in relazione alle esigenze funzionali della C.P.A. e alla necessità di assicurare il servizio al pubblico, compatibilmente con gli orari di apertura al pubblico fissati per gli altri servizi camerali. Nella definizione di tale orario dovrà essere garantita, in ogni caso, l'osservanza del monte ore lavorative previsto per i dipendenti regionali e/o camerali.



**Articolo 6**  
**(Compensi ai componenti delle CC.PP.A.)**

E' fatto divieto alle Camere di Commercio di erogare gettoni di presenza e rimborso spese di viaggio ove esistenti, ai componenti delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato.

**Articolo 7**  
**(Obblighi della Regione)**

La Regione, provvede a fornire alle Commissioni Provinciali per l'Artigianato, il personale regionale funzionale allo svolgimento dei compiti attribuiti dalla L.R. n. 6/2005 e quanto altro di pertinenza del Servizio Attività Economiche e Consumatori

Il personale regionale assegnato agli Uffici delle CC.PP.A. risponde, dal punto di vista operativo e funzionale, al Presidente della C.P.A. e ne segue le direttive attraverso il Segretario della Commissione, mentre dipende gerarchicamente dall'Assessorato allo Sviluppo Economico - Servizio Attività Economiche e Consumatori.

Qualora nell'ambito degli Uffici delle CC.PP.A.- si riscontri una insufficiente dotazione di organico regionale potranno anche essere distaccati dipendenti delle relative Camere di Commercio, previa specifica ed analitica richiesta del rispettivo Presidente e Segretario della C.P.A., da formulare al Dirigente del Servizio Attività Economiche e Consumatori per l'adozione dei necessari atti autorizzatori, da emanarsi di concerto con Unioncamere Puglia e la relativa Camera di Commercio. Detti dipendenti, che manterranno lo stato giuridico ed il trattamento economico spettante al personale camerale, funzionalmente saranno alle dipendenze del Presidente della C.P.A. a cui sono assegnati e gerarchicamente della Camera di Commercio di appartenenza, e dovranno ottemperare agli atti di indirizzo emanati dalla Regione in materia di Albo provinciale delle imprese artigiane. Nel caso in cui gli Uffici delle CC.PP.A.. siano composti esclusivamente da personale camerale, spetta ai competenti Organi di ciascuna Camera di Commercio, di concerto con il Presidente della C.P.A. interessata, individuare la figura del Segretario della stessa C.P.A., tra i dipendenti camerale appartenenti alla categoria D del vigente CCNL.

Gli oneri economici complessivi relativi al personale camerale distaccato presso gli Uffici della C.P.A. saranno oggetto di rimborso da parte della Regione nei termini di cui al successivo art. 10, comma 3.

La Regione si riserva di richiedere la sostituzione, in ogni tempo, del personale camerale distaccato presso gli Uffici della C.P.A. che non ottemperi allo svolgimento dell'attività a cui è preposto, così come si riserva di rimborsare il costo dello stesso personale all'espletamento dei compiti di pertinenza della C.P.A., previa dettagliata rendicontazione annuale riportante le unità assegnate e i tempi di assegnazione, i profili professionali e le mansioni espletate.

**Articolo 8**  
**(Tenuta dell'Albo provinciale delle imprese artigiane)**

1. Le CC.PP.A. provvedono al caricamento informatico dei dati contenuti nella comunicazione di iscrizione, modificazione, cancellazione dall'Albo Imprese Artigiane dandone comunicazione agli enti interessati, secondo quanto previsto dalle vigenti leggi.
2. Le richieste di iscrizione, modifica e cancellazione dovranno essere presentate su appositi modelli approvati dalla Giunta regionale e conformi a quelli utilizzati per le denunce al Registro delle Imprese. I certificati, le visure e gli elenchi richiesti dall'utenza artigiana per ciò che riguarda provvidenze, INPS e quant'altro di pertinenza dell'Albo, ed ogni altro atto attinente le funzioni delle CC.PP.A., saranno rilasciati dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato esclusivamente su carta stampata riportante la seguente intestazione "Albo delle Imprese Artigiane tenuto dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato".
3. I diritti di segreteria versati dall'utenza artigiana per ogni singola richiesta, spettano interamente alla Regione.



4. Le Camere di Commercio provvederanno a versare annualmente, in un'unica soluzione, quanto introitato a titolo di diritti di segreteria ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 6/2005, mediante specifica reversale da allegare alla rendicontazione di cui al successivo art. 10, comma 3.

#### **Articolo 9 (Vigilanza)**

1. La Regione, e per essa il Servizio Attività Economiche e Consumatori esercita attività di vigilanza sul funzionamento e sull'organizzazione degli Uffici di Segreteria delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato ed esplica funzioni di indirizzo e coordinamento sulle attività di dette Commissioni così come previsto dall'art. 11 della L.R. n. 6/2005.
2. Unioncamere Puglia esercita poteri di vigilanza e controllo sul corretto adempimento, da parte delle Camere di Commercio associate, di quanto previsto dalla predetta Convenzione.
3. E' istituito un Tavolo tecnico permanente tra Regione e Unioncamere Puglia, composto da due rappresentanti di ciascuna delle parti, che assolverà il compito di dirimere qualsiasi criticità che si venisse a creare in merito ai profili applicativi della presente Convenzione.

#### **Articolo 10 (Rapporti economici)**

1. Per gli adempimenti previsti dalla presente Convenzione, la Regione riconosce alle Camere di Commercio la somma di Euro 7,75 I.V.A. compresa, per ogni impresa artigiana risultante iscritta all'Albo alla data del 31 dicembre dell'anno di riferimento.
2. Il costo unitario di cui al comma precedente, è determinato in relazione all'ottemperanza di quanto previsto al precedente art. 5 della presente Convenzione e sarà annualmente aggiornato sulla base degli indici ISTAT.
3. La Regione provvederà, nei limiti di quanto stabilito nella presente Convenzione e nel rispetto delle norme di contabilità nazionale e regionale, al rimborso delle spese sostenute dalle Camere di Commercio per il funzionamento delle CC.PP.A - comprensive dell'onere economico complessivo inerente il personale camerale eventualmente distaccato presso gli Uffici delle CC.PP.A. - in base alla rendicontazione trasmessa da Unioncamere Puglia entro il 30 aprile dell'anno successivo, alla quale dovrà essere allegato anche il prospetto inerente i costi dell'eventuale personale camerale distaccato. Il rimborso verrà effettuato in un'unica soluzione ad Unioncamere Puglia a seguito di trasmissione della rendicontazione.
4. Nel caso in cui vi sia da parte anche di una sola Camera di Commercio, inottemperanza alle disposizioni previste dalla presente convenzione, la Regione non effettuerà alcun rimborso ad Unioncamere Puglia, fintanto che permane la violazione della Convenzione.
5. La Regione e Unioncamere Puglia, in sede di predisposizione dei propri Bilanci annuali di previsione, appronteranno le necessarie risorse finanziarie per assicurare il mantenimento degli impegni previsti nella presente Convenzione.

#### **Articolo 11 (Impegni reciproci delle parti)**

Al fine di adempiere alle modifiche introdotte dalla più recente normativa in tema di trasparenza dell'azione amministrativa ed efficienza interna delle Pubbliche Amministrazioni, le parti si impegnano ad incentivare l'uso della telematica nei rapporti interni, con le Pubbliche Amministrazioni, con le Associazioni di Categoria delle Imprese Artigiane e con i privati, creando una rete di comunicazione informatica mediante la posta elettronica certificata e la Carta Nazionale dei Servizi con firma digitale. Inoltre, in applicazione dell'art. 28 della L.R. 1/08 e delle Direttive generali per l'attuazione delle procedure di semplificazione per l'iscrizione,



A handwritten signature or mark, possibly initials, located in the bottom right corner of the page.

modifica e cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, le parti, si impegnano ad adempiere all'informatizzazione finale ai Comuni attraverso il Sistema SIIA (Sistema Informativo dell'Artigianato). Infine verrà attivata, presso ogni C.P.A., una casella di posta elettronica certificata che rappresenterà lo strumento prioritario per consentire l'interscambio delle comunicazioni d'ufficio.

**Articolo 12**  
**(Spese inerenti la stipula e la registrazione della Convenzione)**

1. Le parti si riservano di registrare la presente Convenzione in caso d'uso.
2. Tutte le spese inerenti e conseguenti la presente scrittura sono a carico di Unioncamere.

Letto, firmato e sottoscritto.

Regione Puglia C.F. 80017210727


Unioncamere Puglia P.I. 04474350727

Regione Puglia  
L'Assessore allo Sviluppo Economico  
(Avv. Loredana Capone)

Unioncamere Puglia  
Il Presidente pro-tempore

Il presente allegato si compone di numero sette pagine

Il Dirigente del Servizio  
(Dott. Piero Trabace)





Allegato unico alla deliberazione  
n. **630** del - 5 APR. 2011

composta da **n 7 (sette)** facciate  
Il Segretario della G.R. Il Presidente

Dott. Romano Donno

On. Nichi Vendola



**REGIONE PUGLIA**  
SEGRETARIATO GENERALE G.R.

La presente copia, composta da n°.....  
facciate, è conforme all'originale depositato presso  
il Segretariato Generale della G.R. - **7 APR. 2011**

Il Segretario della Giunta  
(Dr. Romano Donno)

**REGIONE PUGLIA**  
SEGRETARIATO GENERALE G.R.

Si trasmette.....  
per gli adempimenti di competenza.  
Bari, li.....  
**7 APR. 2011**

Il Segretario della Giunta  
(Dr. Romano Donno)





Allegato unico alla deliberazione  
n. **630** del - 5 APR. 2011

composta da n. **7 (sette)** facciate

Il Segretario della G.R. Il Presidente

Dott. Romano Donno

On. Nichi Vendola



**REGIONE PUGLIA**  
SEGRETARIATO GENERALE G.R.

La presente copia, composta da n° .....  
facciate, è conforme all'originale depositato presso  
il Segretariato Generale della G.R. - **7 APR. 2011**

Il Segretario della Giunta  
(Dr. Romano Donno)



**REGIONE PUGLIA**  
SEGRETARIATO GENERALE G.R.

Si trasmette... **At. Econ. e Cons.**  
per gli adempimenti di competenza.  
Bari, li. .... **7 APR. 2011**

Il Segretario della Giunta  
(Dr. Romano Donno)